

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1259 del 17 ottobre 2023

Istituzione dell'elenco regionale delle Associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità e i criteri di iscrizione dell'Elenco regionale da parte delle Associazioni dei volontari dei vigili del fuoco in attuazione dell'art. 2 comma 1 della Legge regionale n.10/2018.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Nell'ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i volontari rappresentano una risorsa di significativa importanza, poiché concorrono alla tutela della cittadinanza e del territorio, garantendo un contributo imprescindibile nella gestione delle situazioni emergenziali. Attraverso i distaccamenti locali, la rete di volontariato è infatti in grado di garantire risposte celeri in caso di emergenza, anche per effetto del forte legame che essi instaurano con il territorio di riferimento. Secondo i dati forniti dalla Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco Veneto - Trentino Alto Adige, relativi all'anno 2022, operano sul territorio regionale 36 distaccamenti locali, di cui 27 sono ubicati in Provincia di Belluno, uno in Provincia di Padova e due ciascuno nelle province di Verona, Vicenza, Treviso e Venezia. Nel corso del 2022 sono stati effettuati 927 interventi nel Bellunese, 246 in provincia di Padova, 440 in provincia di Treviso, 315 in provincia di Venezia, 844 in provincia di Verona e 142 in provincia di Vicenza.

Si precisa che le dotazioni tecniche di base messe a disposizione dal Corpo Nazionale sono standard per tutte le sedi distaccate dei VV.F.F. e consentono l'intervento in 20 minuti per la copertura del territorio regionale per l'estinzione degli incendi e per il soccorso tecnico urgente. La differenza sulla numerosità degli stessi interventi tra sedi non è un parametro di garanzia di efficienza delle stesse sedi, in quanto la tempestività del soccorso è un diritto di ogni cittadino che deve ricevere la stessa prestazione con la stessa efficienza ovunque esso si trovi. Talune sedi vengono, pertanto, coinvolte in supporto ad interventi già coperti dal personale permanente a garanzia di quanto predetto e soprattutto in aree ad alta antropizzazione e di frequenza di accadimento.

Alla data del 31.12.2022 il numero dei volontari idonei al servizio presenti sul territorio regionale è pari ad 815 unità. Tale personale volontario viene reclutato nel CNVVF a domanda e, a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale, è richiamato in servizio secondo le necessità per essere impiegato nei servizi di istituto, prevalentemente in contesti di soccorso pubblico e protezione civile. I Vigili del Fuoco Volontari sono assegnati ad un Distaccamento Volontario, gestito dagli stessi vigili volontari, coordinato da un Capo Distaccamento e dotato di appropriati dispositivi di protezione individuale, equipaggiamento e automezzi di proprietà del Comando.

Con la Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10, la Regione del Veneto ha voluto manifestare il sostegno alla valorizzazione dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, proprio nel riconoscimento dell'importante azione di tutela dei cittadini e del territorio e nella gestione di situazioni emergenziali.

A tal fine l'art. 2, comma 1 di detta Legge, così come modificata dalla Legge regionale 25 maggio 2021, n. 16, demanda alla Giunta regionale l'istituzione di un elenco regionale delle Associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari, la definizione di modalità e criteri d'iscrizione nonché modalità e tempi del periodico aggiornamento.

Si rende pertanto necessario istituire l'Elenco regionale delle Associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco, con sede nel territorio regionale, che siano operative e abbiano, tra le proprie finalità statutarie, il sostegno al distaccamento medesimo, al quale possono iscriversi le Associazioni in possesso dei requisiti conformi alle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 10/2018.

Inoltre, si approvano le modalità e i criteri di iscrizione, nonché le modalità e i tempi del periodico aggiornamento, come definiti nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

L'istituzione dell'Elenco regionale delle Associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco è il presupposto indefettibile per poter erogare, tramite appositi bandi, dei contributi al fine di migliorare le condizioni operative dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I bandi saranno infatti aperti esclusivamente ai soggetti iscritti nell'Elenco nonché ai Comuni, così come previsto dalla L.R. n. 10/2028 come novellata dalla L.R. n. 16/2021.

Per essere iscritte nell'Elenco regionale, le Associazioni devono possedere i seguenti requisiti sostanziali:

sede legale e/o operativa principale nel territorio regionale; previsione espressa tra le finalità statutarie del sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco operante in regione; assenza di fini di lucro, di attività politica e sindacale; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni degli aderenti; criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti; obblighi e diritti degli aderenti; obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi dell'organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da parte dell'assemblea; clausola di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'organizzazione e infine il legale rappresentante non deve avere carichi pendenti o condanne passate in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione.

L'Elenco sarà tenuto dalla Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale e sarà pubblicato in una apposita sezione del sito istituzionale.

In sede di prima applicazione, il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale approverà con proprio decreto l'Elenco delle associazioni richiedenti a seguito di apposito avviso pubblico. Successivamente, saranno iscritte nell'Elenco le ulteriori associazioni che ne facciano richiesta e risultino in possesso dei requisiti previsti dall'**Allegato A** al presente provvedimento.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, le Associazioni devono trasmettere il resoconto annuale dal quale risultino i beni, i contributi provenienti sia da donazioni liberali che da enti pubblici e privati e un'autodichiarazione del legale rappresentante che attesta la permanenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco. Entro quindici giorni dall'avvenuta nomina e/o elezione, e comunque tempestivamente, le Associazioni devono comunicare alla Regione ogni intervenuta modifica al proprio organigramma o allo Statuto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 117 della Costituzione della Repubblica;

VISTO lo Statuto della Regione Veneto;

VISTI gli artt. 10 e 11 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.76;

VISTO l'art. 2 comma 1 della Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10, come modificato dall'art. 1 comma 2 della Legge regionale 16 maggio 2021, n. 16;

Vista la documentazione agli atti;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge regionale n.10/2018, per le motivazioni indicate in premessa, l'Elenco regionale delle Associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco, che siano operative e abbiano, tra le proprie finalità statuarie, il sostegno al distaccamento medesimo;
3. di approvare le modalità e i criteri di iscrizione, nonché le modalità e i tempi del periodico aggiornamento dell'Elenco, contenuti nell'**Allegato A** alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di incaricare la Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale dell'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.